



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4433

SEDUTA DEL 26/05/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

(DL) APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALLESTIMENTI DEL NUOVO CAMPUS DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO IN AREA MIND A MILANO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Elisabetta Confalonieri

Il Dirigente Dario Sciunnach

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20/6/2023 in relazione ai seguenti ambiti e obiettivi:

- Pilastro 2 - Lombardia al servizio dei Cittadini –_Ambito 2.1 – rigenerazione urbana, qualità dell'abitare e accesso ai servizi pubblici – Obiettivo strategico 2.1.4 - Promuovere la rigenerazione urbana e l'housing sociale;
- Pilastro 3 – Lombardia Terra di Conoscenza – Ambito 3.3 – Sistema Universitario – Obiettivo strategico 3.3.1 – Potenziare il diritto allo studio universitario;
- Pilastro 7 – Lombardia Ente di Governo – Ambito 7.3 Programmazione – Obiettivi strategici 7.3.1 - Promuovere lo sviluppo territoriale, anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata e 7.3.2 - Rilanciare il sistema Lombardia con le risorse europee 21-27;

PREMESSO che:

- l'Università di Milano è istituzione di primaria importanza nel contesto universitaria nazionale ed europeo, collocandosi tra le prime università italiane per la qualità della didattica e dei servizi, per lo spessore dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e per l'attenzione allo studente;
- L'Università, nell'ambito della programmazione strategica dell'Ateneo, intende procedere con l'allestimento degli spazi del nuovo campus universitario che verranno dedicati alle attività di studio scientifiche, al fine di fornire agli studenti e ai docenti un empowerment didattico;
- in un'ottica di crescita dell'attrattività degli atenei lombardi, Regione Lombardia ha da sempre confermato l'impegno a sostenere interventi e progetti per il miglioramento degli spazi e delle attrezzature per la didattica e la ricerca, compatibilmente con le disponibilità economiche di bilancio;

PREMESSO altresì che:

- con D.G.R. n. 2309 del 28 ottobre 2019 è stata approvata la Convenzione tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano – per la progettazione e la realizzazione del nuovo Campus Universitario presso Mind, successivamente sottoscritta il 28 novembre 2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- con le successive DGR n. 5846 del 17 gennaio 2022, e n. 2850 del 27 luglio 2024 sono stati approvati rispettivamente l'atto aggiuntivo ed il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione con l'Università Statale di Milano, che aggiornano la convenzione;

CONSIDERATO che:

- gli interventi oggetto della presente Convenzione riguardano le forniture di arredi ed impianti speciali per le aree didattiche del nuovo campus universitario;
- il progetto ha come finalità complessiva far sì che le attività, che saranno svolte nelle strutture edificate grazie alla presente convenzione, si configurino come attività di didattica, ricerca e sviluppo finalizzate ad incrementare il sapere e la conoscenza;
- che le opere previste sopra descritte insistono su aree di proprietà della stessa Università;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 88 del 2011 che ha introdotto la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) intese come risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;
- la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome", secondo cui la dotazione disponibile del FSC 2021-2027 è imputata programmaticamente pro quota alle Regioni e Province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa;
- il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (di seguito "Decreto-legge Sud"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 che modifica il comma 178 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 e che stabilisce le finalità di impiego del Fondo, destinato a iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, nonché destinate all'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

CONSIDERATO, altresì, che in riferimento al suddetto DL n. 124/2023:

- la lettera d) disciplina gli Accordi di coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di Regione o di Provincia Autonoma, sulla base dell'imputazione programmatica di risorse alle Amministrazioni regionali;
- la lettera e) stabilisce che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia autonoma;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Delibera CIPESS n. 23 del 23.04.2024 - Regione Lombardia- Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 a Regione Lombardia, registrata alla Corte dei Conti con numero 940 del 4 luglio 2024 e pubblicata il 19 luglio 2024 in Gazzetta Ufficiale n. 168;
- l'"Accordo per lo sviluppo e la coesione" sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente di Regione Lombardia il 7 dicembre 2023 e il successivo aggiornamento approvato dal Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza il 20 novembre 2024, che include, tra gli altri interventi, il progetto "Nuovo Campus dell'Università degli Studi di Milano. Allestimenti" con beneficiario l'Università di Milano, per un contributo di euro 15.000.000,00;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto, pari a euro 31.878.000,00, verrà finanziato per la somma di € 15.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 e per il restante importo di € 16.878.000,00 a valere sulle risorse dell'Università degli Studi di Milano;

RITENUTO opportuno stipulare una Convenzione per attuare i reciproci impegni tra Regione e Università degli Studi di Milano;

VISTO lo schema di "Convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - per la realizzazione del progetto allestimenti del nuovo campus dell'Università degli Studi di Milano in area MIND a Milano", corredato dai seguenti allegati:

- Allegato A – Tavola di inquadramento
 - Allegato B - Cronoprogramma procedurale
 - Allegato C – Quadro Economico e fonti di finanziamento
 - Allegato D - Piano finanziario di spesa annuale dell'intervento
 - Allegato E – Descrizione degli interventi
- parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che nella suddetta Convenzione vengono definite le seguenti modalità di erogazione delle quote a valere sul FSC, in coerenza con il cronoprogramma della spesa e con il cronoprogramma procedurale, allegati alla Convenzione stessa:

- la prima quota, pari al 10% del contributo FSC, a titolo di anticipazione, sarà erogata alla sottoscrizione della Convenzione;
- la seconda quota sarà erogata previa rendicontazione di spese pari ad almeno il 90% di quanto già erogato da Regione. L'importo verrà erogato fino al 30% del contributo FSC, rideterminato rispetto al Quadro Economico risultante a seguito delle assegnazioni delle forniture aggiudicate fino a quel momento, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta;
- la terza quota sarà erogata previa rendicontazione di spese pari ad almeno il 90% di quanto già erogato da Regione. L'importo verrà erogato fino al 50% del contributo FSC, rideterminato rispetto al Quadro Economico risultante a seguito



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle assegnazioni delle forniture aggiudicate fino a quel momento, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta;

- la quarta quota sarà erogata previa rendicontazione di spese pari ad almeno il 90% di quanto già erogato da Regione. L'importo verrà erogato fino al 90% del contributo FSC, rideterminato rispetto al Quadro Economico risultante a seguito delle assegnazioni delle forniture aggiudicate fino a quel momento, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta.
- saldo da richiedere entro 30 giorni dal termine dell'ultimo collaudo, previa rendicontazione da parte del beneficiario di tutte le spese sostenute e presentazione del collaudo e del Quadro economico finale;

RILEVATO che, alla luce delle modalità di erogazione di cui sopra, la spesa a valere sul FSC per la realizzazione dell'intervento di cui all'allegato schema di convenzione, pari a 15.000.000, euro a favore dell'Università degli Studi di Milano, in coerenza con il cronoprogramma di spesa allegato alla Convenzione, troverà copertura finanziaria nel bilancio regionale al capitolo di Bilancio n. 017143 con la seguente ripartizione:

- annualità 2025 - euro 1.500.000,00;
- annualità 2027 - euro 6.000.000,00;
- annualità 2028 - euro 6.000.000,00;
- annualità 2029 - euro 1.500.000,00;

CONSIDERATO che, vista la Comunicazione UE 2016/C 262/01 paragrafo 2.5. punto 31, lett. a), b) e c), e così come previsto nello schema di Convenzione allegato:

- poiché il cofinanziamento assegnato all'Università degli Studi di Milano attiene alla realizzazione di aule e servizi annessi volti a perseguire attività di formazione, attività di ricerca e sviluppo finalizzate a incrementare il sapere, tale cofinanziamento non rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di Aiuti di Stato;
- l'eventuale esercizio di attività economiche da parte dell'Università degli Studi di Milano nell'ambito degli interventi oggetto della presente convenzione sarà meramente residuale ed ancillare, e non potrà superare il 20% rispetto all'attività istituzionale di didattica e trasferimento della conoscenza, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi da 19 a 21 della Comunicazione della Commissione Europea "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2014/C 198/01);

ACQUISITI:

- il parere favorevole Comitato Aiuti di stato così come aggiornato con la DGR XII/2340 del 20 maggio 2024 che ne ha ridefinito le modalità di funzionamento e la composizione, espresso nella seduta del 14.05.2025;
- il parere favorevole dell'"Autorità responsabile del PSC" in data 19/05/2025 prot. R1.2025.0002644;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la delibera di CdA del 29.04.2025 dell'Università Statale di Milano, avente numero di repertorio 301/2025 del 06.05.2025, che approva lo schema di Convenzione e i relativi allegati;

CONSIDERATO che:

- l'Università è il soggetto beneficiario del contributo regionale ed è responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, ivi incluso il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante);
- la Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal beneficiario/Soggetto Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente relativamente a detto rapporto, sono a totale carico del beneficiario;
- l'Università si impegna a rispettare il piano finanziario di spesa annuale di cui all'allegato C della Convenzione – il cui schema è allegato quale parte integrante del presente atto – e che il mancato rispetto del piano finanziario di spesa determina il definanziamento dell'intervento della quota FSC per un importo corrispondente alla differenza tra la quota annuale di spesa prevista da piano finanziario e la spesa effettivamente sostenuta nell'annualità dal beneficiario;
- in caso di definanziamento della quota FSC dovuta al mancato rispetto del cronoprogramma di spesa, l'Università si impegna a reperire altre fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, per portare a conclusione la realizzazione dell'opera prevista;

STABILITA la validità ed efficacia della Convenzione allegata alla presente delibera a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa attuazione degli impegni assunti e comunque entro e non oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale risoluzione della stessa, o necessità di proroga motivata per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario da richiedere prima della scadenza, ovvero recesso in caso di impedimento di una delle parti alla realizzazione dell'intervento per eventi sopravvenuti;

DATO ATTO che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul Portale delle Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it;

RICHIAMATA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette motivazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di “Convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la realizzazione del progetto allestimenti del nuovo campus dell'Università degli Studi di Milano in area MIND a Milano” corredato dai seguenti allegati:
 - o Allegato A – Tavola di inquadramento
 - o Allegato B - Cronoprogramma procedurale
 - o Allegato C – Quadro Economico e fonti di finanziamento
 - o Allegato D - Piano finanziario di spesa annuale dell'intervento
 - o Allegato E – Descrizione degli interventiparte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le spese di cui alla presente Convenzione, pari a euro 15.000.000,00, a favore dell'Università degli Studi di Milano per il progetto di cui al punto 1, tenuto conto delle modalità di erogazione delle quote FSC stabilite in Convenzione, troveranno copertura finanziaria sul capitolo n. 017143, con la seguente ripartizione:
 - o annualità 2025 - euro 1.500.000,00;
 - o annualità 2027 – euro 6.000.000,00;
 - o annualità 2028 - euro 6.000.000,00;
 - o annualità 2029 – euro 1.500.000,00;e di prendere atto che la rimanente quota del cofinanziamento per euro 16.878.000,00 è garantita dall'Università degli Studi di Milano con risorse proprie;
3. di demandare al Direttore della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione Elisabetta Confalonieri, la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e sul Portale delle Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it;

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Regione Lombardia



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALLESTIMENTI DEL NUOVO CAMPUS DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO IN AREA MIND A MILANO

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal Direttore pro tempore della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione, _____ autorizzata alla sottoscrizione della presente Convenzione con DGR XII/318 del 22.05.2023 e con DGR XII/2850 del 29.07.2024;

e

Università degli Studi di Milano (in seguito anche "Università"), con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158 e partita IVA n. 03064870151, rappresentata dalla Rettore pro tempore _____ nominata con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca reg. 902 del 20 giugno 2024, autorizzato/a alla sottoscrizione della presente Convenzione in qualità di Legale Rappresentante della medesima ex art. 25 dello Statuto, nonché con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 29.10.2024.

RICHIAMATO:

il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con D.c.r. XII/42 del 20/6/2023 in relazione ai seguenti ambiti e obiettivi:

- Pilastro 2 - Lombardia al servizio dei Cittadini –_Ambito 2.1 – rigenerazione urbana, qualità dell'abitare e accesso ai servizi pubblici – Obiettivo strategico 2.1.4 - Promuovere la rigenerazione urbana e l'housing sociale;
- Pilastro 3 – Lombardia Terra di Conoscenza – Ambito 3.3 – Sistema Universitario – Obiettivo strategico 3.3.1 – Potenziare il diritto allo studio universitario;
- Pilastro 7 – Lombardia Ente di Governo – Ambito 7.3 Programmazione – Obiettivo strategico 7.3.1 - Promuovere lo sviluppo territoriale, anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata.

PREMESSO CHE

- l'Università di Milano è istituzione di primaria importanza nel contesto universitaria nazionale ed europeo, collocandosi tra le prime università italiane per la qualità della didattica e dei servizi, per lo spessore dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e per l'attenzione allo studente;

- L'Università, nell'ambito della programmazione strategica dell'Ateneo, intende procedere con l'allestimento degli spazi del nuovo campus universitario che verranno dedicati alle attività di studio scientifiche, al fine di fornire agli studenti e ai docenti un empowerment didattico;
- in un'ottica di crescita dell'attrattività degli atenei lombardi, Regione Lombardia ha da sempre confermato l'impegno a sostenere i progetti di ammodernamento della didattica universitaria, compatibilmente con le disponibilità economiche di bilancio;

VISTO il decreto legislativo n. 88 del 2011 che ha introdotto la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) intese come risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020)

CONSIDERATA la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome", secondo cui la dotazione disponibile del FSC 2021-2027 è imputata programmaticamente pro quota alle Regioni e Province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa;

VISTO il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (di seguito "Decreto-legge Sud"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 che modifica il comma 178 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 e che stabilisce le finalità di impiego del Fondo, destinato a iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, nonché destinate all'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

CONSIDERATO, altresì, che in riferimento al suddetto DL n. 124/2023:

- la lettera d) disciplina gli Accordi di coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di Regione o di Provincia Autonoma, sulla base dell'imputazione programmatica di risorse alle Amministrazioni regionali;
- la lettera e) stabilisce che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede

all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia autonoma;

VISTO l'“Accordo per lo sviluppo e la coesione” sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente di Regione Lombardia il 7 dicembre 2023 e il successivo aggiornamento approvato dal Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza il 20 novembre 2024, che include, tra gli altri interventi, il progetto “Nuovo Campus dell'Università degli Studi di Milano. Allestimenti” con beneficiario l'Università di Milano, per un importo complessivo di euro 31.878.000,00;

CONSIDERATO che l'importo del progetto verrà finanziato per la somma di € 15.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 e per il restante importo di € 16.878.000,00 a valere sulle risorse dell'Università degli Studi di Milano;

CONSIDERATA la Delibera CIPESS n. 23 del 23.04.2024 - Regione Lombardia-Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 a Regione Lombardia, tra cui euro 15.000.000,0 per il progetto di cui sopra, registrata alla Corte dei Conti con numero 940 del 4 luglio 2024 e pubblicata il 19 luglio 2024 in Gazzetta Ufficiale n. 168;

CONSIDERATO che l'art. 15 della Legge n. 241/1990 ha stabilito che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della stessa legge;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti (...);*

RITENUTO che la collaborazione tra le Parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le Parti discende una

reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che, dunque, ciascuna Amministrazione fornirà il proprio rispettivo contributo.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A – Tavola di inquadramento
- Allegato B - Cronoprogramma procedurale
- Allegato C – Quadro Economico e fonti di finanziamento
- Allegato D - Piano finanziario di spesa annuale dell'intervento
- Allegato E – Descrizione degli interventi

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e l'Università degli Studi di Milano (di seguito Università) in ordine agli interventi per l'allestimento degli spazi del nuovo campus universitario, nell'area MIND dedicata alle attività didattiche e scientifiche, nell'ambito individuato nell'Allegato A e come meglio di seguito descritto all'art 3.

**ART. 3
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi oggetto della presente Convenzione riguardano l'allestimento completo delle aree della didattica presenti negli interi edifici A e B, nonché in parte dell'edificio C (piani interrato, mezzanino, terra) ed E (piano terra).

Nello specifico la realizzazione degli allestimenti riguarda la fornitura, posa e allacciamento di banchi da laboratorio, piani di lavoro e di appoggio per la strumentazione, cappe di aspirazione, armadi aspirati, cassettiere, mobili, posti banco, cattedre, banchi informatizzati, tavoli polifunzionali, sedute, poltroncine, arredi per biblioteca (scaffalature, tavoli lettura e armadiature compattabili per depositi), impianti multimediali audio e video per didattica, apparati di rete, apparecchi di illuminazione.

Ai sensi della Disciplina sugli Aiuti di Stato - Comunicazione UE 2016/C 262/01

paragrafo 2.5., punto 31, lett. a), b) e c) - il finanziamento pubblico citato non rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di Aiuti di Stato. Il contributo di cui al presente atto è sostanzialmente destinato alla promozione dell'attività dell'Ateneo volta al trasferimento delle conoscenze.

L'eventuale esercizio di attività economiche da parte dell'Università nell'ambito degli spazi allestiti con finanziamenti oggetto della presente convenzione sarà meramente residuale ed ancillare rispetto all'attività istituzionale di didattica e trasferimento della conoscenza, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi da 19 a 21 della Comunicazione della Commissione Europea "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2014/C 198/01).

A tal fine l'Università si impegna a conservare per 10 (dieci) anni e a rendere disponibili i dati relativi all'utilizzo degli spazi per i controlli che saranno effettuati in merito al rispetto della ancillarità economica pari e non oltre al 20%, che saranno attuati da Regione Lombardia.

In merito si precisa che il parametro di riferimento sarà il tempo di utilizzo su base annuale, che non potrà superare il 20 % del tempo di effettivo utilizzo.

Nell'Allegato E è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Università degli Studi di Milano è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore, se non coincidente con il Beneficiario, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a:

1. finanziare la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di € 15.000.000,00, inclusi IVA e oneri per somme a disposizione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027;
2. organizzare momenti tecnici di confronto tra le parti sottoscrittrici della presente Convenzione per verificare e condividere lo stato di avanzamento della

realizzazione degli interventi di allestimento, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati.

L'Università si impegna a:

1. rendere disponibili le risorse per l'esecuzione dell'intervento nei limiti degli importi indicati nel piano finanziario, eventualmente promuovendo l'individuazione di ulteriori fondi in caso di sopravvenuta incapacità degli stessi per ragioni non previste o non prevedibili all'atto della stipula della Convenzione;
2. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione e delle Linee guida di rendicontazione che saranno fornite da Regione, nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni;
4. espletare le procedure di evidenza pubblica direttamente o per mezzo di centrale di committenza esterna con spese a carico di UNIMI per la quota eventualmente eccedente il tetto delle spese tecniche di cui al QUE allegato alla presente convenzione (Allegato C);
5. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere gli stakeholder interessati agli interventi;
6. svolgere, anche mediante ricorso a Centrali di Committenza, le attività per l'affidamento dei contratti di fornitura, della Direzione dell'esecuzione, del ruolo di Responsabile Unico del Progetto e dei servizi di supporto in genere, nonché gli incarichi relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed i collaudi statici e tecnico-amministrativi;
7. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali. Per le varianti che comportano modifiche rilevanti delle forniture e/o che attengono alla loro funzionalità o localizzazione, l'Università richiede il preventivo assenso a Regione Lombardia. Le spese per gli interventi realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione;
8. eseguire una periodica ricognizione sullo sviluppo della progettualità, allo scopo di fronteggiare e dirimere eventuali criticità che dovessero verificarsi;
9. rispettare le annualità di spesa previste nel Piano finanziario e rendicontare sul sistema informativo Bandi e Servizi la spesa complessiva così come riportata nell'Allegato D della presente Convenzione. Il mancato rispetto del piano finanziario di spesa, così come riportato all'art. 2 comma 4 del DL 124/2023

richiamato in premessa, determina il definanziamento dell'intervento per un importo corrispondente alla differenza tra la quota annuale prevista da piano finanziario e la spesa effettivamente sostenuta dal Beneficiario e trasmessa a Regione Lombardia tramite il sistema informativo Bandi e Servizi,

10. reperire altre fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, in caso di definanziamento della quota FSC dovuta al mancato rispetto del cronoprogramma di spesa;
11. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato B e, ove necessario, come dettagliato all'Art. 9, segnalare alla Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione della fornitura e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
12. utilizzare, per le spese che riguardano i progetti finanziati, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
13. attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario di tutti gli interventi, attraverso l'implementazione del sistema informativo regionale Bandi e Servizi, per garantire la trasmissione dei dati al Sistema di monitoraggio del MEF-IGRUE, secondo le modalità che verranno previste nelle Linee Guida per la rendicontazione fornite da Regione Lombardia, anche al fine della verifica del raggiungimento del target di spesa di cui al punto 8;
14. utilizzare il Sistema Informativo Bandi e Servizi per tutte le comunicazioni ufficiali con Regione e per trasmettere tutta la documentazione richiesta relativamente al progetto, in particolare:
 - la nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - la scheda del codice unico di progetto (CUP) dell'intervento oggetto della Convenzione;
 - le schede inerenti i codici identificativi di gara (CIG) generati solo in fase di pubblicazione dei vari bandi di gara;
 - i contratti di affidamento delle forniture degli arredi tecnici e attrezzature di ricerca;
 - il Quadro Economico aggiornato a seguito degli esiti di gara;
 - le check list sugli appalti riportanti le procedure adottate;
 - il Quadro Economico finale;
 - il collaudo e la verifica di conformità degli arredi tecnici e delle attrezzature;
 - i documenti di spesa;

- la relazione tecnica riportante la descrizione degli interventi realizzati e gli obiettivi raggiunti.
- 15. assumere espressamente a suo carico il rischio economico conseguente a eventuali imprevisti relativi alla fornitura, impegnandosi al completamento delle stesse previste nella presente Convenzione;
- 16. rispettare l'ancillarità dell'eventuale e futura attività economica rispetto all'attività istituzionale, come previsto al paragrafo 20 della Comunicazione della Commissione Europea "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2014/C 198/01)";
- 17. realizzare l'intervento nel rispetto della presente Convenzione e delle Linee Guida per la rendicontazione che verranno messe a disposizione successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- 18. mantenere a patrimonio e presso la sede del Campus MIND per anni 10 i beni e le attrezzature acquistati e realizzati in attuazione della presente convenzione.

Impegni generali delle Parti:

Regione Lombardia e Università si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

1. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
2. adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
3. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento;
4. rispettare i termini concordati e indicati nella presente Convenzione e nell'Allegato B.

ART. 5 QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico degli allestimenti è riportato nell'Allegato D e ammonta a un importo complessivo di € 31.878.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Si dà atto che a livello operativo l'allestimento degli arredi e degli impianti speciali per le aree didattiche avverrà in lotti funzionali distinti in ragione di quanto emergerà in fase di sviluppo della progettazione, fermo restando lo sviluppo complessivo dell'intervento.

Il contributo di Regione, tramite il FSC, è pari a € 15.000.000,00 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate.

Il contributo regionale a valere sul FSC è rapportato al costo complessivo dell'intervento, ad oggi indicato in euro 31.878.000,00. Qualora l'importo complessivo dell'intervento dovesse risultare inferiore, anche il contributo regionale a valere sul FSC sarà aggiornato in diminuzione con il medesimo valore percentuale.

Le erogazioni delle quote, così come di seguito specificate, saranno calcolate con riferimento al contributo a valere sul FSC di euro 15.000.000,00 rideterminato a seguito dell'aggiudicazione delle procedure di gara per l'affidamento della fornitura, al netto dei ribassi d'asta.

Inoltre, la seconda, la terza e la quarta quota saranno calcolate a fronte di una rendicontazione della spesa complessiva sostenuta che terrà conto della revisione prezzi (art. 60 del D.lgs. 36/2023), e del Quadro Economico rideterminato per eventuali varianti in corso d'opera.

Le modalità di erogazione sono le seguenti:

- la **prima quota**, pari al **10% del contributo FSC**, a titolo di anticipazione, sarà erogata alla sottoscrizione della Convenzione;
- la **seconda quota** sarà erogata previa rendicontazione di spese pari ad almeno il 90% di quanto già erogato da Regione. L'importo verrà erogato fino al **30% del contributo FSC**, rideterminato rispetto al Quadro Economico risultante a seguito delle assegnazioni delle forniture aggiudicate fino a quel momento, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta.
- la **terza quota** sarà erogata previa rendicontazione di spese pari ad almeno il 90% di quanto già erogato da Regione. L'importo verrà erogato fino al **50% del contributo FSC**, rideterminato rispetto al Quadro Economico risultante a seguito delle assegnazioni delle forniture aggiudicate fino a quel momento, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta.
- la **quarta quota** sarà erogata previa rendicontazione di spese pari ad almeno il 90% di quanto già erogato da Regione. L'importo verrà erogato fino al **90% del contributo FSC**, rideterminato rispetto al Quadro Economico risultante a seguito delle assegnazioni delle forniture aggiudicate fino a quel momento, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta.
- **saldo** da richiedere entro 30 giorni dal termine dell'ultimo collaudo, previa rendicontazione da parte del beneficiario di tutte le spese sostenute e

presentazione del collaudo e del Quadro economico finale.

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente collegato all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, mediante il regolare inserimento delle relative informazioni e dei giustificativi di spesa sul Sistema Informativo Bandi e Servizi e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia.

Per il dettaglio delle modalità di richiesta erogazione, dei controlli documentali e dell'erogazione del contributo Regionale si rimanda alle successive comunicazioni di Regione Lombardia.

Gli eventuali extracosti potranno essere autorizzati, nell'ambito dei Quadri Economici, previa determinazione della relativa copertura finanziaria e, in ogni caso, non potranno alterare in aumento il valore del contributo assegnato al Beneficiario a valere sulle risorse FSC.

ART. 6 ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti da ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal beneficiario solo su espressa indicazione di Regione Lombardia. A seguito del completamento dell'intervento, le relative economie finali torneranno nelle disponibilità programmatiche della Regione nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione.

ART. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 8 REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà i propri Referenti operativi responsabili della gestione e del controllo che, per quanto di competenza, riceveranno dal Beneficiario

la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della tempistica, acquisiranno le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

L'Università comunicherà a Regione Lombardia, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale Referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 9 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Cronoprogramma di attuazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B.

L'Università si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive, anche alla luce degli adempimenti di cui all'art. 3 comma 5 dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione richiamato in premessa.

ART. 10 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa attuazione degli impegni assunti e comunque entro e non oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale risoluzione della stessa, o necessità di proroga motivata per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario da richiedere prima della scadenza, ovvero recesso in caso di impedimento di una delle parti alla realizzazione dell'intervento per eventi sopravvenuti.

Art. 11 COMUNICAZIONE

I sottoscrittori del presente Atto si impegnano a concordare reciprocamente ogni azione di comunicazione relativa all'intervento.

In relazione alle opere realizzate con il contributo di Regione Lombardia l'Università si impegna ad apporre il marchio e la targa con il logo di Regione Lombardia e del FSC rispettivamente sui cartelli di cantiere e negli edifici una volta conclusi.

Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

L'Università prima di apporre la targa sulle opere realizzate, si impegna a condividere con Regione tipologia e ubicazione.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione Lombardia e il Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

In caso di ritardi in fase di cantiere, al fine di non comportare l'esclusione del finanziamento, il beneficiario dovrà informare tempestivamente Regione Lombardia per valutare le azioni migliorative da adottare ed eventualmente procedere alla proroga motivata del termine finale secondo le modalità di cui all'articolo 10. In caso di inerzia nella realizzazione dell'intervento, imputabile al beneficiario, il Referente Operativo diffiderà lo stesso ad adempiere, entro un congruo tempo, alle attività programmate indicate al precedente articolo 9. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate.

ART. 13 NORMA DI RINVIO E INTEGRAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 TRATTAMENTO DATI

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «Regolamento UE»), dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «Codice Privacy»), nonché dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, come previsto dal Codice Privacy e dal citato Regolamento UE.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore della Direzione Generale
Università, Ricerca, Innovazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

La Rettrice

Allegati:

- Allegato A – Tavola di inquadramento
- Allegato B - Cronoprogramma procedurale
- Allegato C – Quadro Economico e fonti di finanziamento
- Allegato D - Piano finanziario di spesa annuale dell'intervento
- Allegato E – Descrizione degli interventi

ALLEGATO A - TAVOLA DI INQUADRAMENTO




**SPAZI
DIDATTICA
EDIFICIO B**
(intero
edificio)

EDIFICIO C
(solo spazi di
didattica)


**SPAZI
DIDATTICA
EDIFICIO A**
(intero
edificio)

EDIFICIO E
(solo spazi di
didattica)


SPAZI DIDATTICA EDIFICIO A PIANO TERRA




SPAZI DIDATTICA EDIFICIO A MEZZANINO




SPAZI DIDATTICA EDIFICIO A PIANO PRIMO




SPAZI DIDATTICA EDIFICIO A PIANO TERZO



SPAZI DIDATTICA EDIFICIO A PIANO QUARTO




SPAZI DIDATTICA EDIFICIO B PIANO TERRA



GF_Aule didattiche

Scala 1:450


SPAZI DIDATTICA EDIFICIO B MEZZANINO



MZ_Aule didattiche

Scala 1:450


SPAZI DIDATTICA EDIFICIO B PIANO PRIMO




L1_Aule didattiche

Scala 1:450


SPAZI DIDATTICA EDIFICIO B PIANO SECONDO




SPAZI DIDATTICA EDIFICIO B PIANO TERZO




SPAZI DIDATTICA EDIFICIO B PIANO QUARTO




SPAZI DIDATTICA EDIFICIO C INTERRATO



SPAZI DIDATTICA EDIFICIO C MEZZANINO



SPAZI DIDATTICA EDIFICIO C PIANO TERRA



SPAZI DIDATTICA EDIFICIO E PIANO TERRA



ALLEGATO C - QUADRO ECONOMICO E FONTI DI FINANZIAMENTO**QUADRO ECONOMICO****A) FORNITURE****1 ARREDI**

1a	Biblioteca	€	5.000.000,00	
1b	Spazi per la didattica (aule, sale leauree/seminari/convegni)	€	5.000.000,00	
1c	Aree laboratori didattici	€	7.000.000,00	
	Sommano			€ 17.000.000,00

2 IMPIANTI MULTIMEDIALI

2a	Impianti multimediali audio video	€	7.000.000,00	
----	-----------------------------------	---	--------------	--

3 COSTI DELLA SICUREZZA

3a	Costi della sicurezza	€	300.000,00	
----	-----------------------	---	------------	--

TOTALE FORNITURE A BASE D'APPALTO A) € 24.300.000,00

B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

4	IVA 22 % su forniture	€	5.346.000,00	
5	Spese tecniche:			
4a	Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza.	€	1.520.000,00	
6	4% Inarcassa + IVA 22% spese tecniche	€	408.576,00	
7	Imprevisti	€	303.424,00	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 7.578.000,00

TOTALE GENERALE € 31.878.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

1	CONTRIBUTO REGIONALE A VALERE SU RISORSE FSC	€	15.000.000,00	
2	CONTRIBUTO A VALERE SU RISORSE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	€	16.878.000,00	
	TOTALE GENERALE	€	31.878.000,00	

ALLEGATO D - PIANO FINANZIARIO DI SPESA ANNUALE DELL'INTERVENTO

ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	2025	2026	2027	2028	2029	TOT
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	O1.RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 STRUTTURE DL RICERCA	G44D22007130006	NUOVO CAMPUS DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO. ALLESTIMENTI LOTTO DIDATTICA	31.878.000,00	15.000.000,00	-	211.267,60	528.169,01	4.753.521,13	7.394.366,20	2.112.676,06	15.000.000,00
							-	16.878.000,00	237.718,30	594.295,77	5.348.661,98	8.320.140,85	2.377.183,10	16.878.000,00

ALLEGATO E - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO COMPLESSIVO DEGLI ALLESTIMENTI DEL CAMPUS

Il progetto degli allestimenti per le esigenze del campus Universitario in Area MIND è stato avviato il 26 agosto 2024, è in corso di elaborazione per le varie categorie e tipologie di allestimenti e se ne prevede l'ultimazione entro il 2025.

Il progetto riguarderà la fornitura degli allestimenti dell'intero Campus Universitario, nello specifico costituito da n. 6 edifici destinati alle seguenti funzioni:

- Edificio A: biblioteca, sala convegni, didattica ed aree amministrative;
- Edificio B: didattica (aule e laboratori didattici) e servizi agli studenti;
- Edificio C: piano interrato: unità della macropiattaforma scientifica - piano terra e mezzanino: attività didattiche - piani alti: attività dipartimentali;
- Edificio D: piano interrato, terra e mezzanino: unità della macropiattaforma - piani alti attività dipartimentali;
- Edificio E: piano interrato: unità della macropiattaforma scientifica - piano terra: attività didattiche - piani alti: attività dipartimentali;
- Edificio G: piano interrato: fitotroni e laboratori vari - piano terra serre.

La previsione di spesa complessiva presunta stimata in € 142.000.000,00 (iva ed oneri inclusi) interessa un numero considerevole di tipologie di forniture, ma anche di impianti speciali ed attrezzature necessarie per la funzionalità dell'intero Campus Universitario.

ALLESTIMENTI PER GLI SPAZI DELLA DIDATTICA DI CUI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

Le forniture riguardano l'allestimento completo delle aree della didattica presenti negli interi edifici A e B, nonché in parte dell'edificio C (piano interrato, mezzanino, terra) ed E (piano terra).

Gli spazi da allestire comprendono: laboratori didattici, aule per la didattica, Aula Magna, Biblioteca e spazi di ritrovo e studio.

La realizzazione degli allestimenti riguarda la fornitura, posa e allacciamento di banchi da laboratorio, piani di lavoro e di appoggio per la strumentazione, cappe di aspirazione, armadi aspirati, cassettiere, mobili, posti banco, cattedre, banchi informatizzati, tavoli polifunzionali, sedute, poltroncine, arredi per biblioteca (scaffalature, tavoli lettura e armadiature compattabili per depositi), impianti multimediali audio e video per didattica, apparati di rete, apparecchi di illuminazione.

La previsione di spesa riguardante gli allestimenti delle aree della didattica ammonta ad €

31.878.000,00 (iva ed oneri inclusi).

Da quanto è possibile rilevare dalle voci sopra riportate, la progettazione degli allestimenti interesserà una pluralità di tipologie di forniture rispondenti a differenti specifiche tecniche e caratteristiche qualitative e prestazionali, per le quali sarà necessario procedere con procedure di appalto differenti.

Entro il 2025 sarà disponibile il progetto esecutivo completo degli allestimenti di cui sopra, ma nel contempo, già nel 2025, è necessario avviare le prime procedure d'appalto.

Nel rispetto del programma di realizzazione dell'opera, gli edifici "A" e "B", saranno i primi ad essere ultimati entro il quarto trimestre del 2026, conseguentemente è necessario disporre dell'arredo per avviare l'allestimento degli spazi ed assicurare la funzionalità dell'edificio in tempo utile, in previsione dell'avvio dell'attività didattica nell'anno accademico 2027/2028.

Per gli edifici "C" ed "E", che saranno ultimati nell'estate 2027, l'esecuzione degli allestimenti per l'attività didattica è prevista a partire da ottobre 2027 con termine a marzo 2028.